



Comune di Sospirolo

Provincia di Belluno

loc. Capoluogo, n. 105 – 32037 Sospirolo

P.I. 00164110256

REGOLAMENTO

PER L'EROGAZIONE DI PRESTITI SULL'ONORE

Approvato con delibera C.C. n. 21 del 14.07.2009

Entrato in vigore il 01.08.2009

REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DI PRESTITI SULL'ONORE

TITOLO I – DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto del regolamento e definizioni

TITOLO II – SOGGETTI DESTINATARI

ART. 2 – SOGGETTI DESTINATARI

ART. 3 – REQUISITI

Art. 4 – Esclusioni e decadenza dal prestito d'onore

TITOLO III – OGGETTO DEL PRESTITO

ART. 5 – SPESE FINANZIABILI

ART. 6 – ENTITÀ DEL PRESTITO SULL'ONORE

TITOLO IV – PROCEDIMENTO

Art. 7 – Presentazione delle domande

Art. 8 – Esame delle domande

Art. 9 – Erogazione del prestito e rimborso

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DI PRESTITI SULL'ONORE

TITOLO I
DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto del regolamento e definizioni.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la concessione di prestiti sull'onore, ai sensi dell'art. 16 comma 4 della legge 08.11.2000 n. 328.
2. Il prestito sull'onore è uno strumento per favorire il superamento del momentaneo bisogno economico e consiste in un prestito a tasso zero erogato dal Comune, che il destinatario si impegna a restituire secondo un piano di restituzione previamente concordato.
3. I prestiti sull'onore sono erogati in base alle disponibilità economiche del Comune e in base alle possibilità di restituzione del destinatario.

TITOLO II
SOGGETTI DESTINATARI

Art. 2 – Soggetti destinatari

1. I destinatari degli interventi sono i nuclei familiari e le persone singole che non sono in grado di accedere al normale sistema creditizio, perché privi dei necessari requisiti o carenti nell'offrire garanzie, ed in particolare:
 - a) genitore singolo o coppia di genitori con uno o più figli minori a carico;
 - b) genitore singolo con uno o più figli a carico;
 - c) persone singole prive di sostegno parentale;
 - d) persone singole o nuclei familiari in stato di disagio economico, che debbano sostenere spese straordinarie e indifferibili.

Art. 3 – Requisiti

1. Possono accedere ai prestiti sull'onore i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere **cittadino** italiano o cittadino di altro Paese dell'Unione Europea;
 - b) essere **residente** nel Comune di Sospirolo da almeno tre anni;
 - c) non essere beneficiario né richiedente, e nemmeno gli altri componenti del proprio nucleo familiare, di **altri finanziamenti agevolati**, in qualsiasi forma erogati, per gli stessi fini per i quali si richiede il prestito sull'onore.
2. **Indipendentemente dai requisiti** sopraindicati, possono accedere ai finanziamenti le persone singole o i nuclei familiari in stato di disagio economico causato da eventi o situazioni non predeterminabili, o che comunque comportano delle necessità economiche straordinarie rispetto alle normali disponibilità.

Art. 4 – Esclusioni e decadenza dal prestito d'onore

1. **Non possono essere concessi** prestiti sull'onore a coloro che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) sono gravati da una situazione debitoria pregressa tale, per entità o abitudine, da far ritenere altamente improbabile la restituzione del prestito;
 - b) sono dediti all'abuso delle sostanze alcoliche o stupefacenti;
 - c) sono dediti al gioco d'azzardo;
 - d) non sono in grado di impiegare utilmente il prestito per assolvere alle loro esigenze primarie;
 - e) non danno sufficienti garanzie di restituzione del prestito.
2. Non possono essere concessi ulteriori prestiti a chi **non abbia ancora rimborsato integralmente** un precedente prestito già concessogli, o concesso ad altro soggetto facente parte del medesimo nucleo familiare.
3. Qualora gli accertamenti d'ufficio, successivi all'erogazione, evidenzino che il richiedente ha prodotto false o reticenti dichiarazioni, il Sindaco dichiara la **decadenza** dai termini contrattualmente previsti per la restituzione del prestito. In questo caso, ferme restando le eventuali responsabilità penali, il responsabile delle false dichiarazioni è tenuto a rimborsare il prestito immediatamente e in un'unica soluzione, e a corrispondere al Comune gli interessi nella misura del tasso legale, con decorrenza dal giorno in cui ha ricevuto il prestito sino alla sua integrale restituzione.

TITOLO III

OGGETTO DEL PRESTITO

Art. 5 – Spese finanziabili

1. Il prestito d'onore è finalizzato al superamento di situazioni contingenti e circostanziate relative a:
 - a) necessità di sostenere **spese sanitarie e/o assistenziali** per un componente del nucleo familiare, specie se in condizioni di totale o parziale non autosufficienza. Rientra in questa tipologia di prestito l'anticipo dell'**indennità di accompagnamento** la cui erogazione sia già stata deliberata dalle competenti Commissioni sanitarie;
 - b) spese per la mancata e/o tardiva corresponsione degli **alimenti familiari** da parte del coniuge o ex coniuge;
 - c) difficoltà a far fronte, per **motivi di carattere straordinario**, alle spese di **mantenimento** del nucleo familiare o inerenti la propria **abitazione**;
 - d) temporanea difficoltà a far fronte alle spese necessarie per l'**iscrizione dei figli a scuole pubbliche** di istruzione secondaria superiore o all'Università, a condizione che si tratti della prima iscrizione a ciascun anno di corso;
 - e) spese **scolastiche**, per la **formazione professionale** e per l'**inserimento lavorativo**;
 - f) canone di **locazione** alloggio e spese di **riscaldamento**;
 - g) difficoltà economiche dovute alla **perdita del lavoro**;
 - h) acquisto e riparazione del **mezzo di trasporto** utilizzato per lavoro o per altre necessità familiari;
 - i) spese, non altrimenti finanziabili dal servizio pubblico, per l'**acquisto di ausili** per migliorare le condizioni dei figli affetti da disabilità;
 - j) spese per il miglioramento delle **condizioni abitative** particolarmente degradate;
 - k) ogni altra situazione critica nel cui superamento si ravvisa la tutela della **dignità** della persona e/o del nucleo familiare, o il mantenimento dell'autonomia dell'individuo;
 - l) estinzione parziale o totale di debiti precedentemente contratti con terzi, compresi gli istituti bancari e finanziari, per le voci elencate in precedenza.

2. In **casi particolari ed eccezionali**, non rientranti nelle tipologie precedenti, l'Assessore ai Servizi Sociali può concedere ugualmente il prestito con provvedimento congruamente motivato.

Art. 6 – Entità del prestito sull'onore

1. L'entità del prestito è determinata in base alla gravità della situazione, al pericolo che si verifichino danni gravi e/o irreparabili, e alla prevedibile durata delle difficoltà economiche.
2. L'ammontare del prestito concesso a una singola persona non può essere complessivamente superiore a € **2.500,00**, erogati in un'unica rata oppure in più rate mensili.
3. La restituzione del prestito può avvenire in unica soluzione, oppure in rate mensili nel numero stabilito con l'accordo di cui all'art. 9.
4. Se il prestito consiste nell'anticipazione dell'**indennità di accompagnamento** può essere erogato solo in rate mensili. Il prestito consistente nell'anticipazione dell'indennità di accompagnamento deve essere rimborsato in unica soluzione, oppure con non più di n. 5 rate mensili. Il termine per effettuare il rimborso integrale del prestito, ovvero per pagarne la prima rata, è di un mese dalla riscossione degli arretrati dell'indennità di accompagnamento e, in ogni caso, di un anno dall'erogazione del prestito.
5. Le somme concesse in prestito non danno luogo ad interessi.

TITOLO IV PROCEDIMENTO

Art. 7 – Presentazione delle domande

1. Le domande di prestito devono essere formulate e sottoscritte dal richiedente su **apposito modulo**, presentate tramite l'**Assistente Sociale**, e indirizzate al Sindaco.
2. Alla domanda dovrà essere **allegato l'ISEE familiare** riferito all'ultimo anno.
3. Il richiedente può allegare alla domanda i documenti che ritiene più opportuni.
4. Qualora il prestito consista nell'**anticipazione dell'indennità** di accompagnamento, ulteriore requisito per la concessione è l'indicazione di idoneo **garante** disposto ad assumere l'impegno al rimborso in solido con il richiedente.

Art. 8 – Esame delle domande

1. La domanda di prestito, corredata dal parere dell'Assistente Sociale che l'ha ricevuta, viene esaminata dall'Assessore ai Servizi Sociali **entro 30 giorni** dal deposito.
2. L'Ufficio che istruisce la pratica ha la facoltà di richiedere documenti ad integrazione della domanda.
3. Concluso l'esame della domanda l'Assessore ai Servizi Sociali assume una delle seguenti decisioni:
 - a) accoglimento della domanda;
 - b) rigetto della domanda, fornendone espressa motivazione;
 - c) rinvio della decisione finale e richiesta di ulteriori garanzie per il rimborso e/o di ulteriore documentazione;
 - d) accoglimento della domanda con modifica delle modalità di erogazione e/o di rimborso.

Art. 9 – Erogazione del prestito e rimborso

1. Qualora l'Assessore ai Servizi Sociali abbia deciso di accogliere la domanda, previa comunicazione alla Giunta, sottoscrive con il richiedente, e con il garante nel caso di anticipazione dell'indennità di accompagnamento, un **apposito accordo** che definisce gli impegni reciproci.
2. Nell'accordo devono indicarsi:
 - a) l'**importo** complessivo del prestito;
 - b) la forma di **erogazione**;
 - c) la forma di **rimborso**: il numero, l'importo e la scadenza delle rate.
3. In caso di prestiti per **morosità** il mandato di pagamento viene intestato direttamente a favore del creditore.
4. In ogni caso il richiedente ha facoltà di procedere all'**anticipata estinzione** del finanziamento erogato.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio unitamente alla delibera.